



Comune di Ciriè

REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Approvato con Deliberazione del Consiglio C.le n. 16 del 28/02/2011
Esecutivo dal 12 aprile 2011

Art. 1
Contenuto del regolamento

1. Il presente regolamento, in attuazione dei principi fondamentali stabiliti dall'art. 72 dello Statuto, disciplina il funzionamento degli istituti di partecipazione popolare e delle forme di consultazione dei cittadini del Comune di Cirié e i loro rapporti con l'Amministrazione Comunale.

Art. 2
Titolari dei diritti di partecipazione

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 72 dello Statuto, le disposizioni del presente regolamento si applicano:

- a) ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
- b) ai cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
- c) ai cittadini non residenti nel Comune ma che nel Comune esercitino la propria attività prevalente di lavoro o di studio;
- d) agli stranieri e agli apolidi residenti nel Comune da almeno due anni.

2. Il diritto di partecipazione dei soggetti di cui al comma 1 può essere esercitato in forma singola o associata secondo le modalità previste dai singoli istituti.

Art. 3
Finalità e istituti

1. Le forme di partecipazione popolare previste dal presente regolamento assicurano ai cittadini e all'Amministrazione gli strumenti più idonei per realizzare un rapporto costante, diretto e articolato fra comunità e rappresentanza elettiva, nel quale i cittadini esercitano il ruolo di protagonisti.

CAPO I - ISTITUTI IN GENERE

Art. 4

Istanze (art. 74 dello Statuto)

1. L'istanza è una richiesta formale rivolta al Sindaco per chiedere ragioni su singoli aspetti dell'attività amministrativa e per ottenere audizioni da parte di rappresentanti dell'Amministrazione.
2. Le istanze possono essere presentate dai soggetti compresi all'art. 2.
3. Possono essere oggetto dell'istanza solo effettivi interessi collettivi e di competenza comunale; a tal fine dovrà essere acquisito il parere obbligatorio del Segretario generale.
4. L'istanza deve essere presentata in forma scritta e deve riportare con chiarezza l'oggetto, il nome del proponente, la sua firma e il recapito ai fini dell'inoltro della risposta dell'Amministrazione comunale.
5. Saranno prese in esame solo le istanze inviate mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) o consegnate in busta chiusa presso l'ufficio protocollo del Comune o URP che provvederà a rilasciare apposita ricevuta. Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura "ISTANZA".
6. Al firmatario deve essere fornita risposta scritta e motivata da parte del Sindaco nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di protocollo dell'istanza.
7. Nel caso di richiesta di audizione, di norma questa sarà effettuata entro i 30 giorni dalla data di protocollo e la risposta entro i successivi 30.
8. Le istanze e le relative risposte sono conservate in copia e sono accessibili ai sensi di legge.

Art. 5

Petizioni (art. 75 dello Statuto)

1. La petizione va rivolta formalmente al Sindaco, sottoscritta da almeno 100 cittadini compresi nell'art. 2 e riguardante interessi collettivi, di competenza comunale.
2. La petizione deve essere presentata in forma scritta e deve riportare con chiarezza la richiesta o la proposta avanzata.
3. Le sottoscrizioni da parte dei cittadini proponenti devono contenere l'indicazione del nome, cognome, indirizzo, data di nascita e riferimento del documento di identità. I primi tre firmatari sono gli interlocutori dell'Amministrazione Comunale.
4. Il Sindaco sottopone la questione al competente organo comunale che procede al suo esame. L'istruttoria deve concludersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento.
5. Dell'esito dell'istruttoria vengono informati i primi tre firmatari della petizione.
6. Se l'esame istruttorio si conclude con esito positivo e l'accoglimento della petizione comporta l'adozione di atti deliberativi di competenza del Consiglio comunale, la decisione sul relativo provvedimento deve essere assunta entro i 90 giorni successivi alla fase istruttoria. Qualora invece si tratti di atti deliberativi di competenza della Giunta entro 30 giorni dalla conclusione della fase istruttoria. Qualora l'esame si concluda con esito negativo, il relativo provvedimento di diniego deve essere motivato.
7. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante inserimento sul sito web del Comune.

Art. 6
Proposte di iniziativa popolare (art. 76 dello Statuto)

1. Cittadini compresi nell'art. 2, in numero non inferiore a 500 possono proporre al Consiglio comunale o alla Giunta comunale l'adozione di formali atti deliberativi relativamente alle materie di rispettiva competenza. Non sono ammesse proposte nei casi in cui lo Statuto esclude il ricorso al referendum.
2. Le proposte, indirizzate al Sindaco, devono essere presentate in forma scritta. Le sottoscrizioni da parte dei cittadini proponenti devono contenere l'indicazione del nome, cognome, indirizzo, data di nascita, residenza ed estremi del documento di identità.
3. La proposta rivolta al Sindaco deve contenere l'indicazione di tre rappresentanti dei firmatari che saranno uditi dal Sindaco prima dell'attivazione della fase istruttoria o, nel caso di provvedimento di competenza del Consiglio, dalla competente Commissione consiliare.
4. La proposta, corredata da una relazione sintetica, deve essere supportata dal parere del Dirigente/Responsabile di Servizio interessato e del Segretario generale.
5. Entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, il Sindaco provvederà all'assegnazione della stessa al Segretario generale e al Dirigente/Responsabile di Servizio interessato per lo svolgimento dell'istruttoria e il conseguente giudizio di ammissibilità.
6. Il Segretario generale provvederà entro i successivi 10 giorni ad assegnare la proposta all'organo competente per la trattazione di merito se corredata del parere favorevole del Dirigente/Responsabile di Servizio interessato, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria o alle modalità della possibile copertura finanziaria.
7. Giunta e Consiglio comunale sono tenuti ad adottare in via formale la determinazione oggetto della proposta entro 40 giorni dall'assegnazione.
8. Nella predisposizione dell'atto amministrativo l'organo competente si avvarrà della opportunità di ricercare approfondimenti e accordi con i proponenti al fine del miglior perseguimento del pubblico interesse, tenendo anche conto della indispensabile copertura finanziaria dell'atto deliberativo susseguente.
9. L'esame e la votazione dell'atto avverranno secondo le norme vigenti per l'organo deliberante. Le determinazioni di cui sopra, sono pubblicate nelle stesse forme previste per le petizioni e sono comunicate formalmente ai tre rappresentanti dei firmatari.

Art. 7
Comitati di Frazione, di Borgata, di Località o di Borgo

1. In ciascuna Frazione può essere costituito un comitato per favorire la partecipazione alla vita amministrativa e il confronto con l'Amministrazione Comunale.
2. La costituzione del comitato deve essere comunicata per scritto al Sindaco con l'elenco dei componenti e dei due referenti.
3. Il comitato di Frazione è un organismo rappresentativo che opera per consentire e promuovere la partecipazione dei cittadini alle scelte amministrative in ordine ai problemi delle singole Località, mediante l'esercizio di funzioni consultive e propositive.

Art. 8
Funzioni del comitato di Frazione, di Borgata, di Località o di Borgo, e rapporto con i cittadini e l'Amministrazione Comunale

1. Il comitato discute i problemi locali, individua le esigenze e le necessità della comunità rappresentata e partecipa con indicazioni proposte e sollecitazioni sia al processo di

programmazione dell'attività amministrativa sia alla soluzione di problemi specifici: gli incontri sono pubblici.

2. in particolare il comitato, rappresentando le esigenze del proprio territorio:

- a. fornisce agli organi di governo dell'Ente, quando le viene fatta richiesta, il proprio parere motivato in ordine a questioni e problematiche di competenza del Comune;
- b. può presentare istanze, petizioni, indicazioni e suggerimenti in rappresentanza degli abitanti della Frazione alla quale deve essere data motivata risposta scritta entro 30 giorni;
- c. può convocare assemblee di Frazione per la discussione pubblica di problemi riguardanti la Località o per riferire sull'attività.

Art. 9

Composizione del comitato di Frazione, di Borgata, di Località o di Borgo

1. Il comitato di Frazione deve essere costituito da non meno di 11 cittadini residenti o domiciliati o che ivi svolgano attività primaria, rappresentativi della propria comunità.

2. Il comitato di Frazione deve nominare 2 referenti per facilitare i contatti diretti con l'amministrazione.

CAPO II - REFERENDUM

Art. 10

Referendum di iniziativa popolare

1. Con gli articoli seguenti si disciplina l'istituto dei referendum comunali, previsti dall'art. 86 comma 1 dello Statuto comunale tra le forme di partecipazione popolare.
2. Il Sindaco indice referendum, propositivi o abrogativi su questioni di rilevanza generale, purché interessanti la collettività comunale e per quanto di competenza comunale.
3. Il referendum è strumento di verifica e orientamento dell'attività amministrativa.

Art. 11

Ambito e limiti del referendum popolare

1. Ai sensi dell'art. 86 comma 2 dello Statuto comunale, non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, per attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, per materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
2. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, il referendum abrogativo può vertere su regolamenti comunali o su atti deliberativi dell'Amministrazione comunale.

Art. 12

Potere di iniziativa

1. La proposta di indizione del referendum è avanzata:
 - a. dal Consiglio comunale con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio;
 - b. da almeno 11 cittadini iscritti nelle liste elettorali, costituitisi come Comitato promotore che possono presentare al Sindaco, in carta semplice, una o più proposte di iniziativa referendaria di natura abrogativa o propositiva. La proposta è firmata dai componenti il Comitato promotore davanti al Segretario generale (o funzionario abilitato) che autentica le firme.
2. Il Comitato designa il proprio Presidente, al fine delle comunicazioni e notificazioni con l'Amministrazione relative al referendum.
3. Possono avviare l'iniziativa referendaria, costituendosi come Comitato promotore, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune nonché quelli compresi all'art. 2.

Art. 13

Formulazione del quesito

1. La proposta di referendum deve riguardare una stessa materia e può essere articolata anche in più quesiti, comunque non superiori a cinque.
2. Ogni quesito, consistente in un'unica e sintetica domanda, deve contenere le precise indicazioni dell'argomento, della deliberazione o del provvedimento cui si riferisce, deve essere di immediata comprensione, tale da non ingenerare equivoci, e deve essere formulato in termini tali da permettere una risposta affermativa o negativa.
3. Il deposito del quesito da sottoporre a referendum deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dei motivi che giustificano la proposta, dei contenuti e delle finalità della stessa.

4. Le proposte di referendum e la relazione allegata devono essere pubblicati sul sito web del Comune.
5. Le proposte di indizione di referendum o da parte del Consiglio comunale devono possedere i medesimi requisiti di cui ai precedenti commi.

Art. 14

Dichiarazione di ammissibilità

1. Il Segretario generale dichiara la ricevibilità del quesito proposto entro 30 giorni dal deposito dello stesso presso la Segreteria del Comune.
2. Il Segretario generale, qualora lo ritenga opportuno, può invitare il Presidente del Comitato promotore a produrre ulteriori documenti e a ridefinire il quesito referendario al fine di una sua maggiore chiarezza, univocità e completezza.
3. Qualora, tenuto conto delle disposizioni vigenti e di quanto stabilito dagli art. 12 e 13 del presente regolamento, il Segretario generale ritenga necessarie modifiche, integrazioni o perfezionamenti e non intenda procedere ai sensi del precedente comma 2, invita il Comitato dei promotori a provvedere, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, agli adeguamenti necessari.
4. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle integrazioni di cui al precedente comma, il Segretario generale si esprime circa l'ammissibilità dell'iniziativa, verificata anche la copertura economica.
5. Il Sindaco notifica le decisioni del Segretario generale comunale al Presidente del Comitato promotore entro 15 giorni ovvero, nel caso di iniziativa del Consiglio comunale, durante la prima seduta utile dello stesso.

Art. 15

Raccolta delle firme

1. Acquisito il parere di ammissibilità, il Comitato dei promotori provvede alla raccolta delle firme di presentazione secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
2. La relativa richiesta di referendum deve essere sottoscritta da almeno il 10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
3. Le firme, raccolte su appositi moduli prestampati a cura dei promotori, datati e vidimati dal Segretario generale, devono essere autenticate.
4. I moduli di raccolta delle firme devono contenere l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario proposto.
5. Le firme devono essere apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore e la residenza nonché gli estremi del documento identificativo.
6. L'autenticazione deve recare la data in cui avviene e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in ogni caso oltre alla data deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.
7. Qualora l'elettore proponente non sia in grado per qualsiasi causa di apporre la propria firma, il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione riceve la manifestazione di volontà dell'elettore e ne dà atto con processo verbale nel modulo per la raccolta delle firme, anche con foglio aggiunto.
8. La raccolta delle firme su fogli non vidimati dà luogo all'invalidamento delle firme ivi raccolte.
9. L'Amministrazione comunale adotterà le opportune misure per garantire l'effettiva disponibilità, secondo orari e turni determinati, delle persone preposte alle autenticazioni.

Art. 16
Autenticazione delle sottoscrizioni

1. Le firme di cui all'art. 22 possono essere autenticate da un notaio, da un cancelliere dell'Ufficio giudiziario, dal Segretario generale, dal Sindaco, da funzionari del Comune incaricati dal Sindaco, dagli Assessori, dai Consiglieri comunali che abbiano dichiarato la loro disponibilità a tal fine.

Art. 17
Deposito delle firme

1. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso l'Ufficio elettorale del Comune entro 90 giorni da quello di notifica della decisione di ammissibilità del referendum di cui all'art. 14 del presente Regolamento.
2. Il mancato rispetto dei termini comporta la dichiarazione di improcedibilità della richiesta di referendum.
3. L'Ufficio elettorale, entro 15 giorni, verifica la regolarità delle sottoscrizioni e dei requisiti, e comunica al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale la validità della procedura per l'indizione del referendum.

Art. 18
Adempimenti preliminari all'indizione del referendum

1. Il Presidente del Consiglio comunale provvede a inserire il quesito referendario all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale utile per la presa d'atto.
2. Il Consiglio comunale ha facoltà di assumere provvedimenti deliberativi in ordine all'oggetto dei referendum che rendano superflua la consultazione apportando significativi cambiamenti sulle questioni oggetto del referendum.
3. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo. In tali evenienze, il nuovo Consiglio interviene ai sensi dei commi 1 e 2 entro 30 giorni dal proprio insediamento.

Art. 19
Indizione del referendum

1. Ove non venga assunta alcuna deliberazione ai sensi del comma 2 dell'articolo precedente, il Sindaco indice il referendum, che deve svolgersi entro 180 giorni dalla seduta consiliare relativa alla presa d'atto.
2. Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato qualora nel medesimo periodo siano previste altre consultazioni elettorali. In ogni caso la consultazione referendaria non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
3. In particolare non può essere effettuato il referendum:
 - a. nei due mesi antecedenti e nel mese successivo alla data fissata per le elezioni politiche, europee, amministrative e per altri referendum di carattere nazionale o regionale. Qualora fossero già stati indetti Referendum comunali ricadenti nel periodo suddetto, questi verranno sospesi con provvedimento del Sindaco e rinviati alla prima data utile successiva;
 - b. nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 1° settembre;
 - c. in caso di anticipato scioglimento del Consiglio dopo la pubblicazione di indizione dei comizi elettorali;
 - d. nei quattro mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio comunale.

4. La consultazione referendaria avviene una volta all'anno.

5. E' consentito lo svolgimento al massimo di tre referendum per ogni consultazione. Nel caso siano ammessi più referendum vengono indetti secondo la data di presentazione o di esecutività dell'atto, secondo che trattasi di referendum di iniziativa popolare o proposti dal Consiglio Comunale.

6. Della indizione del referendum viene data adeguata pubblicizzazione, non oltre il 40° giorno antecedente a quello stabilito per la votazione, obbligatoriamente mediante:

- pubblicazione sul sito web del Comune;
- pubblicazione sui giornali locali;
- avviso a mezzo manifesti a cura del Comune.

Possono, inoltre, essere previste altre iniziative informative volte a fornire ai cittadini ogni utile indicazione e chiarimento in ordine ai quesiti referendari, alle modalità di esercizio del voto e allo svolgimento della consultazione.

Art. 20 Propaganda referendaria

1. Il periodo utile per la propaganda referendaria ha inizio dal 30° giorno antecedente le operazioni di voto e termina alle ore 24 del giorno antecedente la costituzione dei seggi.

2. La Giunta comunale individua e assegna, per la propaganda diretta e indiretta, a partiti e Gruppi rappresentati in Consiglio comunale che li hanno richiesti e al Comitato promotore appositi spazi comunali su cui possono essere affissi i manifesti di propaganda.

3. Le modalità di svolgimento della campagna referendaria sono disciplinate, per quanto non previsto dal presente Regolamento, dalla Legge 4 aprile 1956 n° 212 e s.m.i.

Art. 21 Disciplina della votazione

1. Il referendum riguarda l'intero corpo elettorale, così come previsto dall'art. 2: hanno quindi diritto al voto, oltre ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune,

- a. i cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età alla data di svolgimento del referendum da inserire in lista speciale,
- b. coloro che si trovano nelle condizioni di cui alla lettera c) dell'art. 2 e cioè i non residenti nel Comune ma che nel Comune esercitano la propria attività prevalente di lavoro o di studio, da inserire in lista speciale.
- c. gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune, da inserire in lista speciale.

Coloro che si trovano nella condizione di cui alla lettera b) dell'art. 2 per poter esercitare il proprio diritto di voto devono iscriversi, entro i 15 giorni antecedenti a quello della votazione, in apposita lista speciale depositata presso l'Ufficio comunale per il referendum.

Coloro che, pur essendo nelle condizioni previste dall'art. 2-b, non si siano registrati nell'apposita lista speciale, non saranno ammessi al voto.

2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

Art. 22 Ufficio comunale per il referendum

1. Entro i 10 giorni successivi alla data di indizione del referendum, si insedia, su nomina del Sindaco, l'Ufficio comunale per il referendum composto dal Segretario generale, dal Responsabile

2. Di tutte le operazioni viene redatto un verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dagli scrutatori. Nel verbale deve farsi menzione dei voti contestati, siano o non attribuiti, e delle decisioni adottate.

3. Per le operazioni di scrutinio e la proclamazione dei risultati si applicano le disposizioni della legge sulla consultazione referendaria, in quanto compatibili con il presente regolamento.

4. Alle operazioni di scrutinio possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio comunale, un rappresentante comitati contrari e un rappresentante per ognuno dei Comitati promotori, di cui all'art. 12 del presente Regolamento.

Art. 26 Reclami

1. Sulle operazioni di voto e di scrutinio svoltesi presso i seggi referendari è ammessa la presentazione di reclami.

2. Detti reclami possono essere presentati nel termine perentorio del primo giorno feriale successivo alle operazioni di scrutinio e devono essere indirizzati all'Ufficio comunale per il referendum, che decide in merito in sede di approvazione dei risultati di cui al successivo articolo 27.

Art. 27 Risultati del referendum

1. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto (la metà più uno degli iscritti alle liste speciali sommati agli iscritti alle liste elettorali) e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Nel termine di 5 giorni dallo svolgimento delle consultazioni, l'Ufficio comunale per i referendum di cui all'art. 22, procede alla verifica dei risultati e delle operazioni referendarie e notifica l'esito del referendum al Sindaco e al Comitato promotore, unitamente alla copia degli eventuali reclami relativi alle operazioni di voto e scrutinio, anche se presentati in corso di svolgimento delle operazioni di voto, e alle relative decisioni assunte.

3. Delle operazioni di cui al comma 3 è redatto verbale in tre esemplari, di cui uno rimane in deposito presso la Segreteria, uno viene trasmesso al Presidente del Consiglio comunale e un altro è trasmesso al Sindaco per la proclamazione dei risultati del referendum.

4. Il Sindaco provvede, entro 5 giorni dal ricevimento del verbale di cui sopra dell'Ufficio comunale per il referendum, alla comunicazione dell'esito della consultazione ai cittadini, mediante affissione di manifesti in luoghi pubblici e su web, ai Consiglieri comunali e ai presidenti dei Comitati promotori mediante l'invio a ciascuno di essi dei risultati riassuntivi del referendum.

Art. 28 Deliberazione del Consiglio comunale

1. Qualora la proposta di referendum propositivo sia stata approvata, il Consiglio comunale è tenuto a provvedere, entro 90 giorni dal ricevimento del verbale previsto all'art. 27 comma 3 del presente regolamento, con gli atti opportuni e conseguenti. Il Consiglio comunale può conformarsi al risultato della consultazione oppure può discostarsene. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini deve essere adeguatamente motivato e deliberato a maggioranza qualificata (i due terzi) dei componenti assegnati al Consiglio. Nel caso il referendum propositivo sia stato approvato dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

2. In caso di referendum abrogativo, qualora il risultato del referendum sia favorevole

all'abrogazione del provvedimento amministrativo, o di parte di esso, oggetto del referendum, il Sindaco, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale previsto all'art. 27 comma 3 del presente Regolamento, con proprio decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione. Il provvedimento o la parte di esso abrogata cessa di avere vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione del decreto del Sindaco all'Albo pretorio on line. Il Consiglio comunale, nella prima seduta successiva al ricevimento da parte del Presidente del Consiglio del verbale di cui all'art. 27 comma 3, prende atto degli esiti della votazione, ed è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.

3. In caso di esito negativo, un quesito non può essere sottoposto a nuovo referendum prima di 5 anni.

Art. 29

Spese

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum e per le competenze dovute ai componenti degli Uffici di Sezione, fanno carico al Comune.

2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento dei referendum in dipendenza del presente regolamento, si provvede con stanziamenti da imputarsi ad appositi capitoli di bilancio.

Art. 30

Entrata in vigore e pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento sarà pubblicata nell'albo pretorio.

2. Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione.

Art. 31

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio, in quanto applicabile e compatibile, alla vigente normativa in materia di consultazioni referendarie vigenti.

* * * * *

Approvato con Deliberazione di Consiglio C.le n. 16 del 28/02/2011
Esecutivo dal 12 aprile 2011